

# Sanzione minima "elevata" a 16.666 euro per omesse ritenute previdenziali

A precisarlo è la circolare INPS n. 121/2016 sulla base delle indicazioni del Ministero del Lavoro

/ Maurizio MEOLI

La circolare INPS 5 luglio 2016 n. [121](#) analizza la disciplina in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali (art. 2 comma 1-*bis* del DL 463/1983), in esito alla **parziale depenalizzazione** operata dall'art. 3 comma 6 del DLgs. n. 8/2016, attuativo della L. n. 67/2014, e alla luce delle indicazioni già fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Ciò anche in ragione del fatto che in capo all'Istituto è stata accentrata la gestione degli illeciti in questione.

Si ricorda, infatti, che, ai sensi del novellato art. 2 comma 1-*bis* del DL 463/1983, a decorrere dal 6 febbraio 2016, se l'ammontare dell'omissione è superiore a **10.000 euro** annui, si concretizza un illecito **penale** punibile, come in passato, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro; se invece l'importo non supera i 10.000 euro annui, l'inadempimento è depenalizzato ed è punito con la sanzione **amministrativa** da 10.000 a 50.000 euro. Resta ferma la previsione di **non punibilità** – sia con sanzione penale per le omissioni più gravi, che con sanzione amministrativa per quelle sotto soglia – se il versamento delle ritenute omesse è effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.

Ai fini della determinazione dell'importo di 10.000 euro annui – posto come discriminare tra illecito penale e amministrativo – seppure il riferimento temporale non possa che essere l'anno civile (1° gennaio-31 dicembre di ogni anno), rilevano le date del **16 gennaio** e del **16 dicembre** di ciascun anno, entro le quali effettuare, rispettivamente, i versamenti relativi al mese di dicembre dell'anno precedente l'annualità considerata e al mese di novembre della medesima annualità; ciò considerando tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute e indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia.

Costituiranno, in particolare, oggetto di un'**unica attività** sia la gestione delle violazioni rilevate in vigore della previgente disposizione per le quali, al 6 febbraio 2016, non si era ancora proceduto alla notifica della contestazione nei confronti del responsabile, sia la gestione delle violazioni per le quali, al 6 febbraio 2016, si era già proceduto alla contestazione della violazione, essendo ancora in corso l'attività diretta ad effettuare la denuncia all'autorità giudiziaria.

Occorre anche considerare gli **atti** dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi e trasmessi all'autorità amministrativa. In relazione ad essi, prima di procedere alla notifica della vio-

lazione, per ciascuna annualità dovrà essere accertato se nei confronti del medesimo responsabile esistano ulteriori atti relativi a procedimenti **penali distinti**, ma riguardanti il medesimo anno, e se, al momento della trasmissione degli atti, siano in corso accertamenti per omissioni non riconducibili alle denunce già effettuate e oggetto di trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria.

Nel caso di importi non superiori a 10.000 euro, il procedimento sanzionatorio è così tracciato: la **notifica** dell'accertamento della violazione deve essere effettuata nel rispetto dell'art. 12 comma 1 della L. 890/1982; **entro 30 giorni** dalla notifica dell'atto gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione; il medesimo atto assegna il termine di **tre mesi** per il versamento delle ritenute omesse con conseguente non punibilità, dà avviso che in mancanza di tale pagamento troverà applicazione la sanzione amministrativa e precisa che, nei **60 giorni** successivi ai citati tre mesi, sarà possibile pagare la sanzione amministrativa nella misura ridotta pari a 16.666 euro (terza parte del massimo, ex art. 16 della L. n. 689/1981) più le spese del procedimento; l'assenza del pagamento di tale importo, nei termini, condurrà all'irrogazione di una sanzione amministrativa che – di norma e in coerenza con la *ratio* deflativa del citato art. 16 – sarà di importo superiore a quello ridotto.

Con riguardo all'ipotesi in cui l'omissione delle ritenute dovesse superare già nel corso dell'annualità considerata l'importo di 10.000 euro, si precisa che, pur assumendo l'illecito in tali casi rilevanza penale, occorre comunque attendere la **conclusione** dell'annualità di riferimento per procedere alla configurazione piena del reato. Tale ricostruzione troverebbe conferma nel dettato della norma che, nel fare riferimento al valore annuo dell'omissione, comporta che la comunicazione della notizia di reato debba riferirsi all'**intero anno** considerato. Anche in presenza di condotta penalmente rilevante, poi, con l'atto di notifica dell'avvenuto accertamento della violazione viene assegnato il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse e la regolarizzazione effettuata nei termini costituisce causa di non punibilità.

Resta ferma, infine, ma con riserva di ulteriori approfondimenti, l'indicazione in base alla quale, a conclusione del procedimento di regolarizzazione si darà corso, ai sensi del comma 1-*ter* dell'art. 2 della L. 638/1983, alla **denuncia** del reato all'autorità giudiziaria anche per l'ipotesi in cui, nei termini assegnati, sia intervenuto il pagamento delle omissioni accertate.